

Decreto Dirigenziale n. 84 del 24/11/2010

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI MONTESARCHIO (BN). UTILIZZAZIONE AREA DEMANIALE IMPEGNATA DALL'ATTRAVERSAMENTO CON SCATOLARE IN C.A. DELL'ALVEO DEL TORRENTE PADULI-TESA INCROCIO VIA CIRIGNANO E VIA MONACA IN CORRISPONDENZA DELLA PARTICELLA CATASTALE N. 65 DEL FOGLIO 11. DITTA: COMUNE DI MONTESARCHIO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. Il Comune di Montesarchio (BN) con istanza n. 21880 del 04/12/2006, acquisita al protocollo regionale al n. 1015115 del 06/12/2006, a firma del Responsabile del Settore Manutenzione e Politiche del Territorio, ha chiesto il parere di competenza per i lavori di attraversamento con scatolare in c.a. dell'alveo del Torrente Paduli-Tesa incrocio Via Cirignano e Via Monaco in corrispondenza della particella Catastale n. 65 del Foglio 11 del Comune di Montesarchio (BN);
- che questo Settore con Decreto Dirigenziale n. 73 del 23/07/2007 ha rilasciato il nulla osta ai soli fini idraulici per i lavori di sistemazione idraulico-stradale sul Torrente Tesa alla località Cirignano di Montesarchio (BN);
- c. che con istanza n. 9364 del 20/04/2010 acquisita al protocollo regionale al n. 533713 del 22/04/2010, il Responsabile del Settore Manutenzione e Politiche del Territorio del Comune di Montesarchio ha chiesto il rilascio della Concessione a titolo oneroso per l'occupazione dell'area di che trattasi:
- d. che ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 241 dl 07/08/1990, il funzionario geom. Agostino Mucci è stato individuato, come agli atti, Responsabile del Procedimento Amministrativo de quo.

PRESO ATTO:

- a. della relazione istruttoria prot. reg. n. 928622 del 19/11/2010, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. della nota prot. reg. n. 928674 del 19/11/2010 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità.

CONSIDERATO:

- a. che a seguito di sopralluogo effettuato in data 26/03/2010 da tecnico di questo Settore, protocollo regionale n. 274905 del 29/03/2010, sul tratto del Torrente Paduli-Tesa alla località Cirignano, interessato dall'attraversamento di che trattasi, è emerso che le opere realizzate non contrastano con le norme dettate dal R.D. n. 523 del 25/07/1904 non interferendo in alcun modo con la sezione idrica di deflusso;
- b. che l'utilizzazione dell'area, così come sopra individuata, è soggetta al rilascio di concessione d'uso a titolo oneroso con obbligo di versamento del canone in applicazione alla normativa che regolamenta l'attività amministrativa connessa alla gestione del demanio idrico (L. n. 567 del 12/06/1962; L. n. 11 del 11/02/1971 e L. n. 203 del 03/05/1982), applicabile in virtù dell'art. 6 del D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001;
- c. che la Concessione è disciplinata dalle condizioni stabilite dalla Circolare n. 3 del 12/03/1937 del Provveditorato Generale ministero delle Finanze, la quale stabilisce che le concessioni e le autorizzazioni di beni demaniali sono a tempo determinato ed, in ogni caso, non superiore ad anni 19 (diciannove), salvo rinnovo.

RITENUTO che l'opera in discorso sia assimilabile alle fattispecie di cui all'art. 32, comma 7 della L. n. 724 del 23/12/1994 e di quanto specificato nella nota del Ministero delle Finanze 55250 del 18/11/1996 e che, pertanto, l'area impegnata per la sua realizzazione sia soggetta al solo canone ricognitorio da applicarsi con decorrenza dalla data di effettiva occupazione (inizio dei lavori 07/07/2008). VISTO:

```
c.1. la L.
               n. 2248 del 20/03/1865 art. 378 allegato F;
c.2. il R.D.
               n. 368 del 08/05/1904;
c.3. il R.D.
               n. 523
                         del 25/7/1904;
c.4. la L.R.
               n. 1 del 26/01/1972;
c.5. la L.R.
               n. 29 del 14/05/1975;
c.6. il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 art. 89;
c.7. la L.
               n. 241 del 7/8/1990;
               n. 11 del 4/7/1991;
c.8. la L.R.
c.9. il D.Lgs n. 29 del 3/02/1993;
c.10. la L.
                n. 537 del 24/12/1993;
```

- c.11. la L. n. 724 del 23/12/1994;
- c.12. la L. n. 59 del 15/03/1997;
- c.13. il D.M. 258 del 02/03/1998;
- c.14. il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;
- c.15. il D.Lgs. n. 96 del 30/03/1999;
- c.16. la Delibera di G.R. 3466 del 03/06/2000;
- c.17. il DPCM del 12/10/2000;
- c.18. la Delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
- c.19. il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 art. 4;
- c.20. la L.R. n. 7 del 30/04/2002;
- c.21. la L.R. n. 24 del 29/12/2005 art. 4 comma 3;
- c.22. la L.R. n. 2 del 21/01/2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Geom. Agostino Mucci e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Responsabile del Procedimento

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- di rilasciare, al Comune di Montesarchio (BN) con sede in Piazza S. Francesco, 1 C.F. 80000980625 (Concessionario), la Concessione d'uso dell'area demaniale, impegnata dall'attraversamento con scatolare in c.a. dell'alveo del Torrente Paduli-Tesa incrocio Via Cirignano e Via Monaca in corrispondenza della Particella Catastale n. 65 del Foglio 11 del N.C.T. del Comune di Montesarchio (BN);
- La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) con decorrenza dal 07/07/2008, data di effettiva occupazione dell'area (inizio lavori) e potrà essere rinnovata, a meno di motivi ostativi, previa formale richiesta da prodursi almeno 1 (uno) anno prima della scadenza alla Regione Campania, Settore del Genio Civile di Benevento;
 - non è consentito il tacito rinnovo. L'occupazione che si dovesse protrarre oltre la scadenza del titolo concessorio senza l'intervenuta richiesta di rinnovo è da considerare a tutti gli effetti di legge occupazione abusiva;
 - 2.2. la concessione è revocabile in qualsiasi momento per gravi inadempienze alle clausole del presente Decreto da parte del concessionario;
 - la revoca potrà essere disposta con provvedimento del Dirigente del Settore del Genio Civile di Benevento, a suo insindacabile giudizio e senza diritto ad alcun indennizzo e/o rimborsi per canoni comunque versati;
 - 2.4. il Concessionario, per l'occupazione dell'area demaniale, dovrà corrispondere all'Amministrazione Regionale un canone annuo complessivo di € 160,17 (euro centosessanta/17) così distinto:
 - 2.4.1 canone annuo (aggiornato al 2010) pari ad € **145,61** (euro centoquarantacinque/61); 2.4.2 imposta regionale del 10% pari ad € **14,56** (euro quattordici/56);
 - 2.5. Il canone annuo è del tipo "ricognitorio" (art. 32 L. n. 724 del 23.12.1994), è riferito all'anno solare è, soggetto alla normativa di legge, ivi compreso l'aggiornamento con cadenza annuale sulla base degli indici medi ISTAT dell'anno precedente e dovrà essere versato anticipatamente entro il mese di febbraio di ciascun anno sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, codice tariffa n. 1520, specificando la causale del versamento "Area 15 Settore 07 Annualità di canone anticipato per attraversamento del Torrente Paduli-Tesa in agro del Comune di Montesarchio (BN)". L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento entro 10 giorni dalla data di pagamento;
 - 2.6. il Concessionario, a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, dovrà costituire un deposito cauzionale, pari a n. 2 annualità del canone base riferito all'anno 2010 di € 291,22 (euro duecentonovantuno/22). Detto importo va versato sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, codice di tariffa n. 1521, specificando la causale di versamento "Area 15 Settore 07 Deposito cauzionale per n. 1 attraversamento del Torrente Paduli-Tesa in agro del Comune di Montesarchio (BN)",



l'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento entro **10** giorni dalla data di pagamento. Il predetto deposito cauzionale è infruttifero e, a scadenza concessione sarà restituito, a richiesta del concessionario, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Benevento circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

- 2.7. il canone relativo all'anno di inizio dei lavori, va computato in dodicesimi, tenendo presente che la frazione di mese superiore a 15 (quindici) giorni è considerato mese intero;
- 2.8. il Concessionario, prima del ritiro del presente atto, dovrà versare il canone complessivo per l'occupazione pregressa dell'area a far data dal 07/07/2008 (data inizio occupazione area) a tutto il 31/12/2010, pari a complessivi € 396,28 (euro trecentonovantasei/28) da versare sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, codice tariffa n. 1520, specificando la causale del versamento "Area 15 Settore 07 Canoni pregressi per attraversamento del Torrente Paduli-Tesa in agro del Comune di Montesarchio (BN)". L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento entro 10 giorni dalla data di pagamento;
- 2.9. il Concessionario dovrà apporre in corrispondenza dell'attraversamento cartelli ben visibili riportando gli estremi della concessione;
- 2.10. non dovranno essere arrecati in alcun modo danni alla sponda ed alle opere di difesa esistenti; qualora si verificassero danni, l'onere della riparazione, è a totale carico del Concessionario;
- 2.11. è vietato ogni destinazione dell'area oggetto della presente concessione diversa da quella sopra stabilita, con divieto di apportare modificazioni alle quote;
- 2.12. qualsiasi variazione in merito all'utilizzazione dell'area in concessione, dovrà essere sottoposta nuovamente ad approvazione;
- 2.13. per eventuali ritardati pagamenti il Concessionario è costituito, sin d'ora, in mora nella misura del tasso legale di interesse maggiorato di un punto;
- 2.14. la morosità oltre il ventiquattresimo mese configura, di fatto, la condizione di revoca, valutata unilateralmente dal concedente;
- 2.15. la revoca o qualsiasi altra forma di decadenza comporterà il ripristino dei luoghi; la consequenziale rimozione di eventuali manufatti avverrà a cura del concessionario in un periodo non superiore a 12 mesi, a partire dalla data di notifica dell'atto di revoca o decadenza; in caso di inadempienza la rimozione e il ripristino sarà effettuata dal concedente con addebito delle spese al concessionario (art. 378 L. 2248 del 20.03.1865 allegato F);
- 2.16. tutte le spese in bollo, concessioni governative e quanto altro dovuto all'Erario per il presente decreto sono a carico del Concessionario;
- 2.17. la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti e/o funzionari dello Stato, della Regione Campania e dell'Amministrazione Provinciale di Benevento;
- 2.18. la Regione Campania ha la facoltà di rivedere ed aggiornare il canone in dipendenza di diverse imposizioni legislative ed è fatto obbligo al Concessionario di corrispondere le eventuali maggiorazioni;
- 2.19. il Concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero della Regione Campania da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;
- 2.20. il Concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai R.D. nn. 368/1904 e 523/1904 che si intendono integralmente trascritti;
- 2.21. il Concessionario non può imporre e/o permettere che vengano imposte da altri servitù di qualsiasi natura, ed è tenuto a denunziare eventuali servitù abusive che riscontrasse sul bene oggetto della concessione, a pena dei danni e delle spese;
- questo Settore rimane estraneo a qualsiasi vertenza anche stragiudiziale che potesse essere mossa da chicchessia, in dipendenza dell'esercizio dell'attività;

- 2.23. l'Amministrazione della Regione Campania in qualsiasi momento, si riserva di imporre altre condizioni o revocare la concessione stessa, con preavviso di 15 gg., senza che il Concessionario abbia diritto ad indennità o compensi di sorta qualora:
 - 2.23.1 si manifestino esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'uso privatistico o nel caso sopravvengano nuove e diverse disposizioni normative afferenti la materia;
 - 2.23.2 il Concessionario contravvenga alle disposizioni elencate nella presente concessione;
- 2.24. la concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia dell'interessato, per decadenza, per morosità, per uso del bene in concessione per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto, per non uso del bene, mancata osservanza degli adempimenti di cui ai precedenti punti 2.3. e 2.4, qualora dovessero venire a mancare le condizioni soggettive volute dalla Legge che debbono mantenersi per tutta la durata della concessione;
- fanno parte integrante della presente concessione gli elaborati presentati a corredo dell'istanza e le successive integrazioni, di cui alle premesse, che per espresso patto non si allegano;
- 2.26. è fatto obbligo al concessionario di registrare il presente decreto, a propria cura e spese, presso l'Ufficio delle Entrate competente per territorio, e di trasmettere successivamente un originale in bollo al Settore Genio Civile di Benevento con la attestazione di registrazione avvenuta;
- il Comune di Montesarchio elegge il proprio domicilio in Piazza San Francesco, n. 1 82016 Montesarchio (BN), con l'obbligo di comunicare tempestivamente qualunque variazione dello stesso;
- 2.28. per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per leggi e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile.
- Il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari. DISPONE
- 1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, a norma di procedura:
 - 1.1.1. alla Segreteria di Giunta:
 - 1.1.2. al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - 1.1.3. al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;
 - 1.2. in forma cartacea, copia conforme del provvedimento originale in formato elettronico:
 - 1.2.1. al Comune di Montesarchio, Piazza S. Francesco, 1 82016 Montesarchio (BN);
 - 1.2.2. all'Agenzia del Demanio Filiale Campania Napoli.

Avverso il presente atto, ai sensi della legge 241/90, potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio